



COMUNE DI MALGRATE

PROVINCIA DI LECCO



REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31.03.2015
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 27.10.2016
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28.11.2019
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 10.10.2023

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OGGETTO	2
ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	2
ARTICOLO 3 – SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE.....	2
ARTICOLO 4 – MISURA DELL'IMPOSTA.....	2
ARTICOLO 5 – ESENZIONI	2
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE	3
ARTICOLO 7 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA	3
ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO.....	4
ARTICOLO 9 – SANZIONI.....	4
ARTICOLO 10 – RISCOSSIONE COATTIVA	5
ARTICOLO 11 – RIMBORSI.....	5
ARTICOLO 12 – CONTENZIOSO	5
ARTICOLO 13 – DESTINAZIONE DEL GETTITO	5
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI	5
ALLEGATI	6

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del D.Lgs. 446 del 15.12.1997, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Malgrate di cui all'art.4 del Decreto Legislativo 23/2011.

ARTICOLO 2 – ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1°ottobre 2015.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Malgrate, come individuate e definite dalla Legge regionale in materia di turismo (alberghi di ogni categoria, residenze turistico-alberghiere, campeggi e ostelli della gioventù, villaggi turistici, alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, esercizi di affittacamere, alloggi agrituristici, case per ferie e vacanze, rifugi alpini, bed & breakfast, altri esercizi ed alloggi privati).

ARTICOLO 3 – SOGGETTO PASSIVO E RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE

1. Soggetto passivo dell'imposta è colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe dei residenti del Comune di Malgrate.
2. Soggetto responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva pressola quale sono ospitati i soggetti passivi.

ARTICOLO 4 – MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
2. La misura dell'imposta è differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2, secondo criteri di gradualità stabiliti in rapporto alle caratteristiche e ai servizi offerti dalle medesime, tenendo conto, per gli alberghi, anche della classificazione attribuita mediante il numero di stelle.
3. Nelle strutture indicate all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi, secondo le tariffe approvate.
4. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 3, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita della Legge e sulla base dei criteri generali disciplinati dal presente Regolamento.

ARTICOLO 5 – ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Malgrate;
 - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

- c) il gestore della struttura ricettiva, i suoi familiari, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Malgrate;
- d) gli appartenenti alle forze armate ed ai corpi di polizia, che pernottano per ragioni di servizio;
- e) i soggetti che assistono degenti ricoverati presso le strutture sanitarie accreditate site nel Comune di Malgrate o nei comuni limitrofi entro un raggio di 10km in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione;
- f) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, oltre a un loro accompagnatore;
- g) i volontari della Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato, in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Malgrate sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità dell'impostadi soggiorno.
2. Essi sono tenuti a dichiarare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun quadrimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del quadrimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo della stessa.
3. La dichiarazione deve essere effettuata attraverso il portale telematico "PORTALE JCITY - Imposta di Soggiorno" messo a disposizione dal Comune, raggiungibile dal sito internet istituzionale.
4. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a richiedere la registrazione al portale di cui al comma precedente, trasmettendo al protocollo dell'ente l'apposito modulo scaricabile dalla home page del portale stesso, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività.

ARTICOLO 7 – VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, entro e non oltre il momento della partenza della struttura, corrispondono l'imposta al gestore, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare, all'ospite che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dal Comune e trasmetterlo – entro 5 giorni lavorativi – al Servizio Tributi dello stesso.
3. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dal Comune, da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.

4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro:
 - il 15 maggio per le somme riscosse dal 1° gennaio al 30 aprile;
 - il 15 settembre per le somme riscosse dal 1° maggio al 31 agosto;
 - il 15 gennaio per le somme riscosse dal 1° settembre al 31 dicembre.
5. Il riversamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a) tramite bonifico bancario su conto corrente indicato dal Comune di Malgrate;
 - b) tramite modello F24 generabile dal PORTALE JCITY – Imposta di Soggiorno;
 - c) tramite eventuali ulteriori procedure attivate dall'Amministrazione Comunale.
6. Per importi inferiori ad €. 25,00 il gestore della struttura ricettiva ha facoltà di effettuare il versamento contestualmente al versamento di quanto dovuto per il quadrimestre successivo. Rimane comunque l'obbligo di presentazione della dichiarazione quadrimestrale.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune di Malgrate effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ARTICOLO 9 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472 e n.473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n.471 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione alle prescritte scadenze, ovvero per l'omesso ritardato o parziale riversamento dell'imposta alle prescritte scadenze, ovvero per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 6 e 7 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 €, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni di Legge 24 novembre 1981, n.689.
4. Il rifiuto della compilazione del modulo previsto dall'art.6, comma 2 da parte dell'ospite è

soggetto alla sanzione amministrativa da 25,00 a 500,00 € ai sensi dell'articolo 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689.

ARTICOLO 10 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune a titolo di imposta, sanzioni ed interessi e spese, se non versate entro il termine di 60 gg dalla notificazione del relativo provvedimento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 11 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi inferiori a 10,00 €

ARTICOLO 12 – CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546.

ARTICOLO 13 – DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. L'Amministrazione Comunale, previa concertazione con gli operatori turistici che gestiscono le strutture ricettive di cui all'art.2 comma 3, del presente Regolamento, determina annualmente la destinazione delle entrate derivanti dall'imposta di soggiorno, finalizzandole al sostegno dello sviluppo del sistema turistico.
2. Al fine di monitorare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di valutare i relativi effetti, di aggiornare le disposizioni del presente Regolamento, il Comune istituisce un tavolo tecnico composto da 2 Assessori, 2 Funzionari e dai rappresentanti degli operatori turistici.
3. Il Comune di Malgrate si impegna a pubblicare sul proprio sito internet le opere e i servizi realizzati mediante le risorse provenienti dall'imposta di soggiorno.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2015.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, nonché dell'art.13, comma 15, del D.L.n.201/2011, convertito dalla legge n.214/2011, il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza Locale.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di legge.

ALLEGATI

1. Informazioni al turista (in 2 lingue)
2. Autocertificazione



COMUNE DI MALGRATE

Provincia di Lecco

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Si informa che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il Comune di Malgrate ha istituito l'imposta di soggiorno, con decorrenza 1° ottobre 2015, sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 del 31.03.2015 e s.m.i.

La misura dell'imposta è stata approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 12.09.2023 ed è differenziata per tipologia di struttura ricettiva.

Pertanto, per ogni pernottamento nella presente struttura ricettiva, deve essere pagata l'imposta di soggiorno nella misura indicata in calce alla presente informativa, fino ad un massimo di 5 pernottamenti.

Il pagamento deve essere effettuato direttamente al gestore della struttura ricettiva, che ne rilascia apposita quietanza e che provvede al riversamento al comune di Malgrate.

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, sono esenti dall'imposta di soggiorno:

- a) *gli iscritti all'anagrafe dei residenti del comune di Malgrate;*
- b) *i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;*
- c) *il gestore della struttura ricettiva, i suoi famigliari, i dipendenti ed altri collaboratori che alloggiano nella struttura ricettiva, seppure non residenti nel Comune di Malgrate;*
- d) *gli appartenenti alle forze armate ed ai corpi di polizia, che pernottano per ragioni di servizio;*
- e) *i soggetti che assistono degenti ricoverati presso le strutture sanitarie accreditate site nel Comune di Lecco in ragione di un accompagnatore per paziente. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione;*
- f) *i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, oltre ad un loro accompagnatore*
- g) *i volontari della Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato, in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.*

In caso di esenzione, i beneficiari sono tenuti a compilare un'apposita dichiarazione, da consegnare al gestore della struttura ricettiva che provvederà al successivo invio al Comune di Malgrate.

In caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta di soggiorno, il comune di Malgrate procederà al recupero del tributo ed all'applicazione della prevista sanzione, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento.

Il comune di Malgrate destinerà le entrate dell'imposta di soggiorno alla promozione del turismo, mediante il potenziamento dei servizi offerti ai turisti, l'organizzazione di eventi e manifestazioni e la cura degli spazi e del verde pubblico.



COMUNE DI MALGRATE

Provincia di Lecco

TOURIST TAX INFORMATION TO BE DISPLAYED BY THE ACCOMMODATION MANAGER

Please be informed that, pursuant to article 4 of Legislative Decree n. 23 of 14th March 2011, the Municipality of Malgrate has established the **tourist tax** with effect from 1st October 2015, on the base of the regulations approved by the City Council with deliberation n. 15 of 31th March 2015 and subsequently amended.

The tax rate has been approved by the City Council by deliberation n. 148 of 12th September 2023, and it is distinguished by type of lodging.

Therefore, for each overnight stay in this accommodation, you must pay the *tourist tax* for the amount indicated in the table at the end of this statement, up to a maximum of 5 nights.

Payment must be made directly to the manager of the accommodation, who will release a specific receipt of payment and will transfer the tax to the Municipality of Malgrate.

Pursuant to article 6 of the Regulations, shall be exempt from tourist tax:

- a) children up to the age of fourteen years;
- b) the manager of the accommodation, his family members, employees and other assistants who stay in the accommodation, although not resident in the city of Malgrate;
- c) members of the armed forces and the police, who stay for reasons of service;
- d) patients undergoing medical treatments (even without being recovered) and individuals who assist patients admitted to accredited health facilities situated in the city of Lecco in the number of two accompanying person for each patient. The exemption is subject to presentation of an appropriate certification;
- e) provincial, regional and national Civil Defence volunteers and members of voluntary associations, in case of disasters and major events identified by the Administration.

In case of exemption, beneficiaries are required to fill in a proper declaration to be delivered to the manager of the accommodation, who will send it to the Municipality of Malgrate.

In case of failure or partial payment of the tourist tax and/or rejection of the filling of the form referring to article 10, the Municipality of Malgrate will proceed to the recovery of the tax and the **application of the expected sanction**.

The Municipality of Malgrate will allocate the revenue of the *tourist tax* to the promotion of tourism, through the enhancement of services offered to tourists, the organization of events and the care of spaces and public green spaces.

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELL'ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 6 del Regolamento Comunale per l'imposta di soggiorno)

Il/La sottoscritto/a														
Nato/a a											il			
Indirizzo														
Codice Fiscale														

D I C H I A R A

di aver pernottato dal						al							
presso la struttura ricettiva													

e di trovarsi in uno dei casi di esenzione di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale per l'imposta di soggiorno e precisamente (barrare la casella appropriata):

<input type="checkbox"/> art. 1 lett. d): <i>di appartenere alle forze armate od ad un corpo di polizia, che pernotta per ragioni di servizio</i>
<input type="checkbox"/> art. 1 lett. e): <i>di assistere un degente ricoverato presso la seguente struttura sanitaria</i> _____
<input type="checkbox"/> art. 1 lett. f): <i>di essere portatore di handicap non autosufficiente, o suo accompagnatore</i>
<input type="checkbox"/> art. 1 lett. g): <i>di essere volontario della Protezione Civile o appartenente alla seguente associazione di volontariato:</i> _____ <i>impegnata nel seguente grande evento:</i> _____

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del DPR 445/2000.

La presente attestazione è resa in base agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. e consegnata al gestore della struttura ricettiva.

(luogo e data)

Firma del dichiarante